



FNOMCeO

COMUNICAZIONE N. 49

FNOMCEO 04/12/08
RGP.0012547 2008
CI. 01.09.01/1

Roma,

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

ALLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Prot. N° _____

Rif. Nota:

Resp. Proced. - Dr. Marco Poladas
Resp. Istrut. - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO

Studi medici e odontoiatrici con
dipendenti - documento di
valutazione dei rischi entro il 1°
gennaio 2009

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI VENEZIA		
0003997		
DATA PROT. REG.	CATEGORIA	E
05-12-2008	0101	E

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno ricordare che il D.Lgs. 81/08 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'art. 306 e successive modificazioni e integrazioni prevede quale termine ultimo per l'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 81/08 il 1 gennaio 2009.

Pertanto tutti i medici e odontoiatri con dipendenti, entro e non oltre tale data, debbono adottare le opportune determinazioni al fine di rispettare tale adempimento legislativo.

Si sottolinea inoltre che l'effettuazione della valutazione dei rischi risulta essere un obbligo non delegabile del datore di lavoro a cui peraltro il legislatore fa corrispondere un apparato sanzionatorio molto pesante (art. 55).

Si rileva infine che il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa (art. 28, comma 2).

In merito alle modalità per garantire la data certa del documento di valutazione dei rischi il D.Lgs. 81/08 non si esprime. Pertanto questa Federazione, tenendo in considerazione il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 5 dicembre 2000 in materia di "data certa", consiglia di fare ricorso alla c.d. autoprestazione presso gli uffici postali prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 261/99 con relativa apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico. In conclusione appare utile sottolineare che i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono autocertificare l'avvenuta predisposizione della valutazione dei rischi (art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08) fino a che non vengano individuate procedure standardizzate e semplificate della predetta valutazione dei rischi (art. 6, comma 8, lett. f, del D.Lgs. 81/08) e comunque non oltre il 30 giugno 2012.

Cordiali saluti



IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: info@fnomceo.it - www.fnomceo.it - C.F. 02340010582